



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 19 marzo 2012

Prot. n° 100/S.G./Or.S.A.

Sig. Presidente

Commissione di Garanzia

di attuazione della Legge sui servizi pubblici essenziali

Dott. Roberto Alesse

Osservatorio sui Conflitti

sindacali nei trasporti

e, p.c.

Ferrovie dello Stato

NTV

Trenord

O.S. Nazionali

FILT – FIT - UILT –UGL – FAISA - FAST

Oggetto: Diritto di sciopero servizi minimi

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario esteso, nel nostro Paese, anche nel segmento passeggeri, sta generando la nascita di diverse imprese, come NTV, la costituzione di partnership internazionali, Trenord business Lunga Percorrenza; anche nel Trasporto Pubblico Locale, in considerazione delle annunciate gare, saremo in presenza di una pluralità di aziende di cui la stessa Trenord è il primo esempio.

In tale contesto solo una visione complessiva del trasporto viaggiatori pubblico essenziale, non più in regime di monopolio, ed una revisione delle regole condivise possono facilitare una soluzione che contempra contemporaneamente il diritto di sciopero di tutti i lavoratori e il diritto alla mobilità dei cittadini.

Più esplicitamente oltre alla necessità di dotare il comparto di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore, riteniamo parimenti indispensabile e complementare definire delle regole comuni che assicurino, in modo non discriminatorio, a tutti i lavoratori del settore l'esercizio di questo diritto come previsto dalla Costituzione Italiana.

Come è noto, attualmente il sistema è regolato dalla Legge 146/90 così come modificata dalla 83/2000 ed implementato nel comparto dei trasporti dalle rispettive regolamentazioni la prima per il settore Trasporto Pubblico Locale disposta in via provvisoria dalla Commissione di Garanzia, e la seconda per il settore del Trasporto Ferroviario, la quale compendia gli accordi del 23.11.1999,

18 aprile e 29 ottobre 2001, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

In quest'ultimo ambito ferroviario ed in presenza di un'azienda monopolista, sono stati definite con Ferrovie dello Stato le norme di attuazione ed i servizi minimi che contemperano, come indicato dalla Legge 146/90, l'esercizio del diritto di sciopero con la mobilità del cittadino.

L'evidenza e la necessità di un intervento urgente e regolatore è dettata, oltre che dalle condizioni generali che vedono una molteplicità di aziende effettuare trasporto di viaggiatori e dalla caratteristica che tale servizio può assumere in funzione dell'essenzialità o meno rispetto alla pubblica mobilità, dal recente accordo del 28.02.2012 sui servizi minimi sottoscritto dalla Società Trenord ed alcune OS per il servizio BU Lunga Percorrenza del Brennero che è stato sottoposto a codesta Commissione di Garanzia ed all'Osservatorio Nazionale sugli scioperi in data 08 marzo 2012.

In particolare, relativamente all'accordo sopra richiamato intendiamo segnalare che nelle tratte in cui svolge il servizio la Società Trenord BU lunga percorrenza (Venezia – Verona – Brennero e Bologna – Verona – Brennero) è presente e svolge regolarmente il servizio sulla medesima rete gestita dall'infrastruttura nazionale con una nutrita offerta anche la società Trenitalia, la quale assicura nelle stesse tratte e fasce orarie il servizio ferroviario addirittura, con una maggiore frequenza.

Risulta così ingiustificata la necessità di garantire servizi minimi in presenza di scioperi che riguardino esclusivamente il servizio di Trenord BU lunga percorrenza in quanto il nucleo essenziale del diritto alla mobilità dei cittadini è abbondantemente garantito dal servizio delle altre aziende non scioperanti.

Infine una completa analisi non può escludere un approfondimento delle situazioni in cui dovrebbe operare il personale del Gestore dell'Infrastruttura Nazionale comandato ad assicurare i servizi minimi a tutte le imprese di trasporto ferroviarie.

Ciò premesso, appare ovvio che le finalità della Legge 146/90 e dei connessi accordi sono quelle di garantire la mobilità dei cittadini e non quelle di assicurare un minimo di produzione alle varie aziende.

Con la presente abbiamo sottolineato solo alcuni argomenti che attengono l'applicazione dalla Legge 146/90; riteniamo che la materia debba essere attentamente approfondita, analizzata e definita da codesta Commissione di Garanzia, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del settore anziché, come sta avvenendo, nell'ambito delle relazioni industriali di ogni singola azienda.

Distinti saluti

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie
Alessandro Trevisan

